01713-21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

PUBBLICA UDIENZA del
3 novembre 2020

SENTENZA N. 1545

REGISTRO GENERALE
n. 2149 del 2020

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni LIBERATI	Presidente
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Luca SEMERARO	Consigliere
Dott. Alessio SCARCELLA	Consigliere
Dott. Antonio CORBO	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis), nata a (omissis);

(omissis), nata a (omissis);

(omissis), nato a (omissis);

nei confronti di:

(omissis), nato a (omissis);

nonché di:

(omissis), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

avverso la sentenza n. 1072/19 della Corte di appello di Lecce del 28 giugno 2019;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentita, altresì, per la responsabile civile (omissis) Spa, l'avv.ssa (omissis) (omissis), del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. (omissis), del foro di Bari, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi, con vittoria di spese.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Lecce, adita in sede di rinvio dopo che con sentenza del 6 dicembre 2016, depositata il successivo 10 febbraio 2017 con n. 6366, la Corte di cassazione, Sezione IV penale avena annullato con rinvio la precedente sentenza della Corte salentina, Sezione distaccata di Taranto, del 26 ottobre 2015, con la quale, in sostanziale riforma della decisione assolutoria assunta in data 27 maggio 2013 dal Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Grottaglie, quella aveva dichiarato la penale responsabilità di (omissis) in ordine al reato di omicidio colposo, da lui secondo l'ipotesi accusatoria, commesso a seguito di incidente stradale avvenuto in data (omissis), e lo aveva pertanto condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, in solido con la compagnia assicuratrice (omissis) Spa, nei confronti delle costituite parti civili, ha confermato la sentenza emessa in prima battuta dalla Sezione distaccata del Tribunale tarentino, rilevando che nel comportamento del (omissis), in occasione della causazione del sinistro stradale in questione - nel corso del quale, mentre era alla guida del suo ciclomotore, investito dalla autovettura condotta dall'imputato, aveva riportato lesioni mortali (omissis) (omissis) - non era ravvisabile alcun comportamento colposo determinante ai fini della verificazione del sinistro, posto che lo stesso, causato dalla repentina e vietata manovra di conversione ad U compiuta dal ciclomotore a bordo del quale era il (omissis), si sarebbe verificato comunque anche nel caso in cui il (omissis) non avesse superato, peraltro in misura non elevata, il limite di velocità esistente sul tratto di strada interessato dal sinistro ed in quanto la manovra alternativa che avrebbe evitato la causazione dell'impatto fra i due veicoli non era ragionevolmente pretendibile da un automobilista di media competenza quale, deve ritenersi, fosse il (omissis).

Avverso la detta sentenza - cui la Corte territoriale è pervenuta a seguito della parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale, avendo essa proceduto al riesame di due dei testi sentiti nel corso del giudizio di primo grado, si tratta di un altro automobilista presente sul posto al momento del fatto in quanto ivi sopraggiunto al momento dell'impatto viaggiando sulla carreggiata opposta della strada ove si è verificato il sinistro in questione e del Consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado - hanno interposto ricorso per cassazione le costituite parti civili, articolando un unico complesso motivo di impugnazione, con il quale hanno contestato la legittimità della sentenza impugnata con riferimento sia alla violazione di legge, in specie l'art. 43 cod. pen., sia il vizio di motivazione.

In particolare, i ricorrenti premessa la circostanza che se la vettura del (omissis) fosse stata condotta rispettando il limite di velocità essa non si sarebbe trovata sul luogo dell'impatto nel momento in cui in esso vi era anche il (omissis), ha mno osservato che lo stesso Ctu ha rilevato che, laddove il (omissis) non avesse scartato sulla sua sinistra al momento in cui ha visto il (omissis) eseguire la manovra finalizzata alla improvvisa conversione ad U, tenuto conto anche del fatto che il (omissis) ha espressamente dichiarato che aveva avvistato il ciclomotore alla cui guida era la vittima del sinistro procedere dapprima nel suo stesso senso di marcia e poi operare la manovra di conversione ad U, tanto che il detto ciclomotore è stato colpito nel suo fianco sinistro dalla parte anteriore della vettura condotta dal (omissis), ma avesse semplicemente proseguito dritto non sarebbe andato a collidere con il citato mezzo leggero.

Nella esecuzione di tale manovra, che lo stesso CTU ha definito nel corso del giudizio di fronte alla Corte di appello non essere la manovra corretta ma quella che viene, tuttavia, fatta dai "guidatori tradizionali" intendendo con ciò alludere ai guidatori privi di una particolare perizia, starebbe, secondo le costituite parti civili la negligenza tenuta dall'imputato, tale da integrare la colpa rilevante ai fini del perfezionamento del reato a lui contestato.

In data 29 aprile 2020, la causa era stata infatti una prima volta chiamata per l'udienza del 22 maggio 2020 non tenutasi per i noti eventi epidemici, la difesa del terzo responsabile civile, (omissis) Spa, ha depositato una memoria difensiva chiedendo che i ricorsi delle parti civili, sostanzialmente riproduttivi degli argomenti già trattati di fronte ai giudici di merito, fossero dichiarati inammissibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi proposti dalle costituite parti civili sono infondati e pertanto, gli stessi vanno rigettati.

Come dianzi rilevato il presente giudizio ha ad oggetto la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, in sede di rinvio, dopo che, con sentenza n. 6366 del 2017, la Quarta Sezione penale di questa Corte di cassazione aveva annullato la precedente decisione della Corte salentina con la quale, in totale riforma della sentenza assolutoria di primo grado, l'imputato (omissis) era stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto.

Si ritiene, pertanto, opportuno chiarire i termini dell'annullamento con rinvio pronunziato da questa Corte, onde poi verificare, sulla base del criterio

di vaglio offerto dai motivi di impugnazione presentati dalle ricorrenti parti civili, se il giudice di rinvio si sia o meno attenuto ai principi indicatigli da questa Corte con la citata precedente sentenza.

La Corte di cassazione ha, infatti, ritenuto illegittima la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione di staccata di Taranto, in data 26 ottobre 2015 in quanto in essa - sebbene fosse stata ribaltata la decisione assunta dal giudice di primo grado attraverso una diversa lettura delle conclusioni cui era giunto il perito nominato dal Tribunale e valorizzando il dato che il (omissis), al momento in cui si è verificato l'impatto fra la vettura da lui condotta ed il ciclomotore portato dal (omissis), viaggiava ad una velocità pari a poco più di 77 km/h, superiore perciò, di circa 7 km/h, al limite prescritto per il tratto di strada in questione - non era contenuta la verifica della implausibilità o comunque incoerenza della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale.

In secondo luogo la stessa era stata emessa in assenza di qualsivoglia approfondimento istruttorio, sebbene nella stessa, in aperto contrasto con quanto riportato dal sopra richiamato ausiliario del giudice nel corso del giudizio di primo grado (il quale aveva escluso un significativo apporto causale nella determinazione del sinistro della infrazione da parte del (omissis) della disciplina in materia di limiti di velocità), fosse stato ascritto proprio a tale violazione il rilevante profilo di colpa specifica attribuito all'imputato, unitamente ad una ritenuta erroneità, riferita dallo stesso perito, della manovra di emergenza posta in essere dal (omissis) onde evitare l'impatto integrante gli estremi della colpa generica.

Infine, la Corte di cassazione ha osservato come la sentenza emessa dalla Corte di Appello in sede di rinvio non avesse affatto tenuto conte del fattore "affidamento" che i conducenti dei veicoli possono fare sul corretto comportamento degli altri utenti della strada (si ricordi, infatti, che nel caso in esame è risultato che il (omissis) avesse intrapreso col proprio ciclomotore, subito prima di essere investito da dietro dalla vettura del (omissis), una repentina manovra di "inversione ad U", in assenza di un preventivo segnalamento lungo un strada nella quale la stessa era, peraltro, vietata).

Ha aggiunto la Corte che il limite a tale affidamento è stato collocato nella prevedibilità di un comportamento difforme rispetto alle regole della correttezza stradale da parte degli altri utenti.

Il principio in questione, ha aggiunto la Corte, sebbene trovi un ambito di applicazione più rifotto, in tema di sinistri stradali, rispetto a quello riguardante

gli altri campi dell'agire umano, tuttavia, non può dirsi eliminato neppure in questo ambito, "pena il rischio di un *vulnus* al principio di responsabilità personale".

Così delimitato lo spazio entro il quale la Corte salentina avrebbe dovuto articolare il suo intervento in sede di rinvio, si osserva, altresì, che la stessa ha ritenuto di dovere confermare la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Grottaglie, il precedente 27 maggio 2013, in quanto - avendo provveduto alla rinnovazione dell'esame dibattimentale sia del perito nominato nel corso del giudizio di primo grado sia del teste oculare che, in quanto percorreva il medesimo tratto di strada ove si è verificato il sinistro, aveva avuto modo di percepirne visivamente il divenire - aveva avuto occasione di verificare che la determinazione del sinistro in questione era stata causata dalla improvvisa manovra, vietata, di "inversione ad U" tentata, in assenza di preventiva segnalazione, dal (omissis) e che nessuna effettiva portata causale aveva avuto la velocità con la quale viaggiava la vettura del (omissis) - velocità che, peraltro, il perito ha dichiarato, sulla base di più aggiornati parametri tecnici, potere essere anche ricalcolata in misura inferiore ai limiti di legge – e che non è risultato che questi si stesse accingendo, al momento dell'urto, a superare il ciclomotore condotto dal (omissis), ed ancora che la manovra tentata dal (omissis) onde evitare l'impatto, sebbene non efficace, era quella che avrebbe compiuto un guidatore di ordinarie esperienza e capacità (non potendosi pretendere dal guidatore medio delle eccezionali doti di perizia) e che, nella specie, vi erano gli elementi per ritenere che, stante la subitaneità e la mancanza di alcuna preventiva segnalazione di essa, non vi era motivo di attribuire al (omissis) alcuna responsabilità di tipo colposo per non avere preveduto la possibilità che il (omissis) compisse la manovra che ha determinato il fatto.

A fronte di tali argomenti la difesa dei ricorrenti ha rilevato, in sede di impugnazione, che la sentenza sarebbe errata in quanto la stessa sarebbe viziata da carenza di motivazione e da violazione di legge in punto di ricorrenza a carico del (omissis) dell'elemento soggettivo della colpa, elemento caratteristico del reato a lui contestato.

Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la Corte di appello non avrebbe considerato come la manovra di emergenza tentata dal (omissis) onde evitare la collisione con il veicolo condotto dal (omissis), cioè il leggero scarto sulla propria sinistra era stata la reale causa efficiente dell'impatto, posto che ove tale manovra non fosse stata eseguita e, pertanto, la vettura condotta dal (omissis)

avesse proseguito lungo la direttrice precedentemente percorsa, l'impatto non si sarebbe verificato.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Deve, infatti, rilevarsi che già con la sentenza n. 6366 del 2017 di questa Corte si era osservato che la manovra di scarto a sinistra operata dal (omissis) al fine di evitare il sinistro, la cui modestia è desumibile dal fatto che mai la vettura dell'imputato ha invaso la corsia opposta, sebbene non fosse stata efficace allo scopo cui la stessa era preordinata, era quella che avrebbe, a parità di condizioni, posto in essere una conducente tipo avente una ordinaria perizia nella guida di un autoveicolo, essendo inesigibile la condotta alternativa, la quale avrebbe comportato o uno scarto sulla destra ovvero la prosecuzione della marcia nella direzione originaria, a meno di non trovarsi di fronte ad un guidatore di particolare perizia.

Esaminando la questione in sede di rinvio la Corte di Lecce ha, a sua volta ribadito che la pretesa condotta alternativa, la quale avrebbe in ipotesi potuto evitare l'impatto fra i due veicoli, era inesigibile dal (omissis), posto che, per naturale reazione alla improvvisa e, si ripete, del tutto imprevedibile manovra di "inversione ad U" compiuta dal (omissis), un guidatore di media capacità avrebbe cercato di evitare l'urto lasciandosi il veicolo improvvidamente postosi verso il centro della carreggiata sulla propria destra, confidando verosimilmente nel fatto che il conducente di esso desistesse dal proprio temerario e non consentito intento riportando il veicolo da lui condotto sulla propria destra.

Sulla base di tale affermazione, che non pare essere stata neppure contestata dalla difesa dei ricorrenti, si osserva che, in tema di circolazione stradale, la colpa generica deve essere valutata sulla base della condotta che ci si deve attendere da parte di un guidatore di medie capacità, tenuto conto anche della amplissima diffusione di tale pratica, che non consentirebbe a tutti di rivestire la qualifica di guidatore di estrema perizia; ciò tanto più ove siffatta pretesa origini dal soggetto che, con il proprio comportamento negligente o violativo delle regole ha dato causa alla situazione di pericolo da cui è scaturito il sinistro.

Come, infatti, questa Corte ha precisato, con sentenza che, sebbene datata, non appare essere stata successivamente smentita da ulteriori arresti giurisprudenziali, in tema di circolazione stradale vige il principio della non esigibilità di una manovra di emergenza del conducente del veicolo antagonista

da parte di chi ha posto in essere una turbativa colposa della circolazione (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 febbraio 1990, n. 1504).

Analoga regola è stata, peraltro, dettata, nella stessa materia della circolazione stradale, anche dalla giurisprudenza civile la quale ha ritenuto che ancorchè il generale principio di solidarietà sia immanente nel nostro ordinamento ed imponga, dinanzi alla scorrettezza altrui, di attivarsi per evitare il sinistro, l'adeguatezza di tale sforzo deve essere valutata alla stregua della ordinaria diligenza, cioè scegliendo la manovra che per il guidatore medio e con riferimento alla situazione concreta, valutata *ex ante*, sarebbe apparsa la più idonea ad evitare od attenuare il danno (Corte di cassazione, Sezione III civile, 10 marzo 1998, n. 2639).

Nel caso in esame la Corte di appello ha, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, ritenuto, per un verso, che, non essendo riscontrabili nel comportamento tenuto dal (omissis) gli estremi della colpa generica, atteso che la sua materiale condotta di guida, una volta resosi conto della improvvisa manovra del (omissis), è stata quella che avrebbe posto in essere un guidatore che avesse tenuto la ordinaria diligenza, e che, per altro verso, non vi sono rilevanti profili di colpa specifica, posto che il sinistro si sarebbe verificato anche laddove il (omissis) avesse rispettato i limiti di velocità imposti sul tratto di strada da esso interessato, la causa, assorbente di ogni altra, dell'episodio occorso sia da attribuire, appunto, alla improvvisa scelta della vittima del sinistro di compiere una manovra vietata, sulla cui effettuazione nessuna previsione avrebbe potuto fare l'imputato.

Il ricorso delle parti civile deve, pertanto, essere rigettato, in quanto infondato, non essendo emersi nella sentenza impugnata né elementi di illegittimità del percorso motivazionale né elementi tali da far ritenere che vi sia stata una violazione di legge, e le parti ricorrenti debbono essere, conseguentemente, condannate al pagamento delle spese processuali.

Quanto alle spese di giudizio in favore della costituita parte responsabile civile si ritiene che vi siano le ragioni per la loro integrale compensazione, considerato che l'attività difensiva svolta da questa non ha svolto una funzione significativa ai fini della assunzione della decisione che precede.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dichiara interamente compensate le spese processuali tra i ricorrenti e la responsabile civile.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)

Il Presidente

(Giovanni LIBERATI)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 15 GEN 2021

ESPERTO